

Come ti sotterro il passato e ti trivello il futuro: scacco matto in tre mosse all'ambiente come luogo di vita.

2 novembre 2014

A cura di Agostino Di Ciaula, Patrizia Gentilini, Ferdinando Laghi, Vincenzo Migalettu.

Il vertice delle Nazioni Unite sul clima si è concluso da poco con la preoccupante assenza dei Capi di Stato cinese e indiano che governano due Paesi chiave per affrontare seriamente il problema dei cambiamenti climatici.

Il contributo dell'Italia comunque non è mancato con l'intervento del Premier Italiano che può essere riassunto secondo i lanci di agenzia in queste dichiarazioni "L'accordo sul cambiamento climatico a cui si sta lavorando per il summit di Parigi del 2015 dovrà essere vincolante". Quello che lascia perplessi è l'azione di Governo di questi ultimi mesi articolata su tre atti normativi che sembrano andare invece reiteratamente in direzione contraria a iniziative che ostacolano i cambiamenti climatici: **il D.Lgs. 23 Dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 Febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), noto come Decreto "Destinazione Italia", e la recente approvazione del il D.Lgs. n. 91 del 24 Giugno 2014; e per ultimo il DECRETO-LEGGE 12 Settembre 2014, n. 133 meglio noto come "Sblocca Italia".**

Decreto "Destinazione Italia"

Nel "**Destinazione Italia**", l'**articolo 1** effettua una revisione delle competenze dello Stato e delle Regioni, assegnando allo Stato il ruolo di guida e di coordinamento per lo sviluppo del **settore geotermico**. Settore tutt'altro che strategico, se si considera che una risorsa geotermica ad alta entalpia può manifestare un flusso di calore pari a una potenza di circa 100mW/m² (contro la media 600 W/ m² di un pannello fotovoltaico); impianti di poche decine di MWe di potenza richiedono un consumo di territorio di decine di migliaia di ettari da sottoporre a concessioni di ricerca e produzione e danno luogo a possibili inquinamenti di falde acquifere e ad emissioni tutt'altro che salutari tra cui H₂S, Radon, Arsenico, Mercurio e altri metalli pesanti, oltre che alla CO₂. Le condizioni di criticità epidemiologica dell'area intorno al Larderello, in Provincia di Pisa, testimoniano la fondatezza di tali rischi.

Nello stesso articolo sono presenti una serie di interventi finalizzati a ridurre in modo strutturale il **costo dell'energia elettrica in Italia**. Gli interventi riguardano, in particolare, la componente (denominata A3) posta a copertura degli oneri di sistema, relativi agli **incentivi erogati** alla produzione di energia elettrica rinnovabile. Tali oneri di sistema rappresentano attualmente circa il 20% della bolletta elettrica di una famiglia tipo e la componente A3 "pesa" per il 90,6%, ossia ne costituisce la quasi totalità. Così, mentre, da un lato, si mettono in atto misure di contenimento nei confronti delle rinnovabili, dall'altro si confermano gli incentivi - fino ad esaurimento del termine contrattuale - per le cosiddette assimilate, mantenendo di fatto la distorsione del mercato a loro favore e concentrando i benefici sugli operatori ancora sotto contratto.

Significativa, sempre nell'articolo 1, è l'apertura al cosiddetto "**carbone pulito**", dove lo stesso articolo recita: "Entro il 30 Giugno 2016", la Regione Sardegna avrà la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica da 50 MWe "dotata di apposita sezione per la cattura e lo

stoccaggio nel sottosuolo dell'anidride carbonica prodotta". Ma se l'innovativo sistema non dovesse funzionare, il medesimo testo di legge, stabilisce che le emissioni di gas serra attribuite all'impianto siano incrementate del 30%. Singolare è, poi, la modalità di finanziamento dell'impianto in un articolo teso alla riduzione delle tariffe elettriche: l'energia prodotta avrà una tariffa incentivante dell'ammontare di 30 euro a MWh, periodicamente rivalutati, per almeno vent'anni e per un massimo di 2.100 GWh/anno. Questo significa che un altro 20% della produzione energetica isolana godrà di benefici i cui costi saranno caricati sulle tasche degli utenti del servizio elettrico. Questa quota della produzione energetica andrebbe a sommarsi agli altri 4.000 GWh/anno (un terzo della produzione isolana) che godono dell'incentivo CIP6 perché prodotti dalla combustione dei residui della raffinazione del petrolio (TAR) e assimilati alle rinnovabili. La bolletta sarda costa circa il 30% in più rispetto alla Penisola, pur con un' esportazione di circa 43% dell'energia elettrica, secondo gli ultimi dati TERNA del 2013.

L'Articolo 4, al comma 1, prevede la stipula, da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione interessata e, per le materie competenti, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di **accordi di programma** con i soggetti interessati all'attuazione di progetti di recupero ambientale e di riconversione industriale nei **Siti di Interesse Nazionale (SIN) individuati entro la data del 30 Aprile 2007** ai sensi della Legge n. 426 del 1998. Tenuto conto che finora nessuno di tali interventi di bonifica ha avuto avvio, né tantomeno attuazione, con ogni evidenza si punta al "superamento" di tali interventi con progetti di riconversione industriale.

La **data di individuazione di "risalenza"** dei SIN testimonia non soltanto che finora nessun intervento di bonifica ha avuto avvio né tantomeno attuazione, ma anche che si vuol individuare un limite temporale, prima del quale le azioni di aggressione ambientale non abbiano responsabilità. Si introduce comunque il "ravvedimento operoso" mediante il riutilizzo produttivo dei siti inquinati. Nonostante il richiamo al Decreto-Legge 4 Giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 Agosto 2013, le bonifiche dei siti si sovrappongono alle nuove opere di industrializzazione e con i loro eventuali ulteriori impatti ambientali, con il rischio di evitare le prime e di aggravare, con le seconde, le condizioni ambientali e sanitarie dei siti interessati.

Nel comma 2 addirittura si aggira con eleganza il principio comunitario del "chi inquina paga", per cui si riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma per l'acquisizione di nuovi beni strumentali nell'ambito di unità produttive ubicate nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) acquisiti o già in possesso. Quindi è la comunità ad essere chiamata a pagare con un mancato recupero fiscale le ulteriori intraprese e le bonifiche mancate.

n. 91 del 24 Giugno 2014

A rafforzare questo indirizzo politico, arriva in soccorso l'art. 13 del D.Lgs. n. 91 del 24 Giugno 2014: viene inserita nel D.Lgs 152/2006 la «**procedura semplificata**» per le operazioni di **bonifica e messa in sicurezza (articolo 242-bis)**. In tal modo, si permette agli operatori interessati di riutilizzare i siti

contaminati dopo aver ridotto entro i limiti di legge i soli valori inquinanti relativi al suolo, consentendo loro di mettere a norma quelli relativi alle acque di falda in una fase successiva.

La nuova procedura prevede inoltre che **l'attestazione dell'abbattimento dei valori inquinanti per la matrice suolo, presentata con autocertificazione dagli operatori all'esito degli interventi di bonifica, si intenda approvata dalle autorità pubbliche competenti, decorsi 45 giorni dalla sua presentazione, in virtù del principio del silenzio-assenso.** Tali disposizioni sono valide anche per i siti inquinati di interesse nazionale e avranno inoltre applicazione retroattiva (compresi i piani di bonifica avviati entro il 31 Dicembre 2007), potendovi confluire tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

E' evidente che in tal modo, tenendo conto dei tempi burocratici, si può consentire il riutilizzo dei terreni, senza nessuna garanzia di effettivo ripristino ambientale, con conseguente persistere delle problematiche ambientali e sanitarie gravanti sui lavoratori e sulle popolazioni presenti in tali siti. Gli eventuali ulteriori impatti derivanti da processi di reindustrializzazione dei siti andrebbero inevitabilmente ad accumularsi alle preesistenti problematiche.

Ancora più preoccupante è la possibilità data ai grandi poli produttivi di scaricare a mare e in corsi d'acqua, secondo la loro capacità produttiva, oltre i valori finora consentiti, metalli pesanti -quali alluminio, arsenico, cromo, ferro, piombo, cadmio, nichel, mercurio- e solventi organici: **“Le Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei”.**

Peraltro, le deroghe per gli scarichi in mare degli impianti industriali caratterizzati da reflui con concentrazioni elevate di solidi sospesi influisce gravemente sulla qualità delle acque, contravvenendo esplicitamente all'obiettivo di qualità dei corpi idrici, previsto dalla Direttiva Europea Quadro sulle acque 200/60. **In sintesi, i piccoli impianti avranno limiti imposti a priori mentre i grandi impianti avranno possibilità di inquinare proporzionalmente in quantità legata all'impatto ambientale delle loro produzioni.** Anche per le aree militari (basi, poligoni, campi di addestramento e arsenali) i criteri per le bonifiche si allineano a quelli “elastici” delle aree industriali, abbandonando quelli più restrittivi riservati alle aree verdi a uso residenziale.

Con l'art. 14, in materia di gestione dei rifiuti i poteri d'ordinanza contingibile e urgente vengono estesi ai Presidenti di Regione, Provincia e Sindaci, modificando l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

L'esercizio dell'ordinanza potrà essere effettuato non solo in caso di “necessità” di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ma anche sussistendo il solo “grave e concreto pericolo” di lesione di non meglio “specificati” interessi; si prevede il: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. »

L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e di avvalersi temporaneamente del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. Con provvedimento d'urgenza, il Dicastero dovrà provvedere, entro il prossimo agosto (articolo 188-bis del Codice Ambientale) a rendere funzionale la inter-operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e ad assicurare la sostituzione dei dispositivi USB, che contengono le credenziali di accesso al sistema per comunicare i dati relativi ai rifiuti.

E' evidente che in materia di **rifiuti** si continua con l'**approccio emergenziale** della loro gestione e sembra non avvertirsi la necessità di una seria e pianificata politica dei rifiuti e del riuso dei materiali

post consumo. Viene ignorata la **Direttiva quadro 2008/98/CE, recepita con il D.Lgs 205/2010, in cui, in particolare l'Articolo 179, al comma 1**, stabilisce le priorità secondo cui deve essere gestita qualsiasi frazione merceologica dei rifiuti: **tali normative privilegiano il recupero di materia rispetto al recupero di energia**. Relativamente alla tracciabilità dei rifiuti e al SISTRI, si tratta di un'ulteriore proroga per la messa a regime di un sistema ormai notevolmente svuotato di contenuti.

Nell'art. 15, dedicato alla **Valutazione impatto ambientale (VIA)**, viene formulata una nuova definizione di "progetto" da sottoporre a valutazione, identificato come qualsiasi realizzazione di lavori che comportino interventi su ambiente naturale o paesaggio. Inoltre, viene riformulata la ripartizione tra progetti di competenza statale e regionale. Con l'adozione di un apposito e futuro decreto del Ministero dell'Ambiente sarà invece centralizzata a livello statale, al fine di rendere più uniforme e snella l'intera procedura sul territorio nazionale, la determinazione dei criteri e delle soglie da applicare per individuare i progetti regionali da sottoporre al cosiddetto "screening", che rappresenta una fase preliminare alla vera e propria eventuale VIA. Si avvia il processo di allineamento delle norme nazionali sulla valutazione di impatto ambientale, recate dal D.Lgs 152/2006, alle ultime regole di matrice comunitaria (Direttiva 2011/92/UE). **L'intento di snellire le procedure ma cela la volontà di espropriare gli Enti locali e le Regioni di strumenti di programmazione territoriale come la VIA e la VAS. Si rimanda comunque questa operazione al prossimo Decreto Ministeriale.** Gli aspetti sanitari che spesso accompagnano questi progetti non vengono neanche menzionati; i tempi normativi per la VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) sembrano non essere ancora "maturi".

Decreto "Sblocca Italia"

Il tritico normativo si arricchisce a metà Settembre del **Decreto Legge 12.09.2014 n° 133 (G.U. 12.09.2014), noto anche come "Sblocca Italia"**. Si insiste ancora sullo strumento del Decreto-Legge, anche se buona parte dei provvedimenti sono privi dei requisiti d'urgenza che, come prevede l'art. 77 della Costituzione, giustificano l'impiego di questo strumento. Il Decreto si articola in dieci capi, di cui almeno quattro interessano l'ambiente direttamente, gli altri in maniera indiretta:

- capo I** misure per la riapertura dei cantieri;
- capo II** reti autostradali e di telecomunicazioni;
- capo III** mitigazione del dissesto idrogeologico;
- capo IV** semplificazione burocratica;
- capo V** rilancio dell'edilizia;
- capo VI** porti e aeroporti;
- capo VII** imprese;
- capo VIII** ambiente;
- capo IX** energia;
- capo X** disposizioni varie.

È evidente, come vedremo, che il nodo centrale del dispositivo legislativo si indirizzi, nel campo ambientale, verso semplificazioni degli adempimenti amministrativi, visti come ostacolo alla crescita economica e non come controllo e garanzia della difesa di diritti collettivi a salvaguardia dell'ambiente e della salute.

L'art.7 del capo III modifica il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, particolarmente nella sua parte terza, relativa alla gestione del servizio idrico integrato e all'affidamento di tale servizio ad "**enti di governo dell'ambito**", in sostituzione delle **autorità d'ambito**. Alla gestione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) sono chiamati "gli Enti locali" i quali "partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, (...)". Il passaggio verso la privatizzazione del servizio idrico integrato si ha con l'introduzione del "**gestore del servizio**" idrico integrato, con le modifiche all'articolo 151, l'introduzione dell'art. 149 e l'abrogazione dell'art. 150. È evidente che il principio della **Unicità** delle gestione che sostituisce quello della **Unitarietà**, legittima l'introduzione di gestori privati e magari di "rottamazione" di municipalizzate o società pubbliche fortemente indebitate. Lo scaricare i debiti sulle vecchie società di servizi e conseguente creazione di New Co. a partecipazione privata, magari accorpendo altre Utility (oltre la depurazione delle acque già incluse) come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, servirebbe per fare entrare i privati nella gestione dei servizi ai cittadini: dall'energia, ai trasporti e fino alla sanità. In questo senso va letto l'art. 16 del capo IV riguardante le misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere. Questo modello è già sperimentato in alcune realtà, come ad esempio in Sardegna dove il Fondo Sovrano del Qatar, nei suoi investimenti per un Ospedale privato a Olbia, viene garantito dalla autorizzazione data dal Governo centrale "(...) alla regione Sardegna nel periodo 2015-2017 di incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all' articolo 15, comma 14, del Decreto-Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135 (...)".

In altre parole **il patto di stabilità può essere disatteso se le risorse pubbliche vanno indirizzate verso soggetti privati**; una politica economica tesa allo smantellamento dello stato sociale a favore di gruppi finanziari internazionali, sottraendo la discussione su queste politiche al Parlamento. Per ritornare all'acqua, che un recente referendum aveva stabilito essere un bene pubblico non privatizzabile, viene inserita una norma blocca-ripubblicizzazione, che impedisce di fatto i processi di ripubblicizzazione in atto, imponendo al gestore che subentra di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'AEEGSI. Impostazione corretta nel caso che a subentrare sia un privato, impossibile da realizzare qualora sia il pubblico che voglia tornare a farsi carico della gestione del servizio, come auspicabile; in questo caso, infatti, non è previsto lo sfioramento del patto di stabilità. Tutto ciò anche se l'art. 153 del D.Lgs 152/2006 prevede che le infrastrutture idriche siano di proprietà pubblica e che le concessioni di tali infrastrutture siano ad uso gratuito; per come è impostato l'articolato, quindi, il gestore pubblico, per rientrare in possesso del servizio, dovrebbe pagare per ciò che gli appartiene.

L'art. 8 dello stesso capo si occupa della terra; si rimanda, non al Parlamento, ma al Consiglio dei Ministri per ulteriori normative che possano snellire la "*Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della **cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo** che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto*" fatto salvo il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla Direttiva 2008/98/UE. Vale la pena di ricordare che le terre e le rocce di scavo provenienti da alcune lavorazioni - tra cui le attività industriali che utilizzano minerali fosfatici e i depositi per il commercio all'ingrosso dei fertilizzanti (in questo tipo di attività l'ingestione rappresenta il contributo principale alla dose totale), la lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, di ferro niobio da pirocloro e di alluminio da bauxite, la lavorazione di sabbie

zirconifere e la produzione di materiali refrattari, la lavorazione di terre rare, la lavorazione e l'impiego di composti del torio (elettrodi per saldatura, produzione di lenti, reticelle per lampade a gas), l'estrazione e la raffinazione di petrolio e l'estrazione di gas- sono considerate **TENORM (Technologically Enhanced NORM)** ossia materiali con concentrazione di radionuclidi naturali aumentata a causa della tecnologia del processo di lavorazione subita dalla materia prima. I residui di tali lavorazioni sono normati nella loro classificazione e procedure di raccolta e stoccaggio dal D.Lgs n° 241 del 26/05/2000 "Attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" (G.U. n. 203 del 31 Agosto 2000-Supplemento Ordinario n. 140).

Con il capo VIII si entra nelle "misure urgenti in materia ambientale" e con l'art. 33 si introduce il tema delle **bonifiche** in aree urbane e si delinea il compito del Governo nel nominare un **Commissario straordinario del Governo** e un **Soggetto Attuatore**. Le aree di rilevante interesse nazionale, alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo, sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate per la gestione di vaste aree del paese, assicurando la possibilità, tra l'altro, di variare la destinazione urbanistica delle stesse, dalle bonifiche alle eventuali nuove previsioni edificatorie. Si ha l'accentramento a Roma dei momenti decisionali, seppure alla presenza del Presidente della regione interessata; si dà un termine di 30 giorni entro il quale devono essere esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto (ipotesi altamente probabile, per non dire certa, vista la vastità e la complessità degli adempimenti), provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge.

Addirittura, si afferma che: "Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. **L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.** Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori." **Non una parola viene spesa sulle caratterizzazioni ambientali ante e post-operam. Si gioca tutto, dopo anni di letargo, sul fattore tempo, come ai tempi della gestione Bertolaso della Protezione Civile, quando in nome dell'emergenza si sono gestite opere dubbie sul piano dell'efficacia, del risanamento e del ripristino ambientale (vedi La Maddalena e L'Aquila).**

L'articolo sembra comunque fare specifico riferimento a Bagnoli e le procedure per l'approvazione dei programmi e dei progetti per la bonifica e la rigenerazione urbana (commi 9 e 19) sono accentrate nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Campania, Stefano

Caldoro. E' invece escluso il Sindaco di Napoli che dovrebbe essere il garante dell'urbanistica cittadina. Per chi si chiedeva se fosse concepibile e costituzionale l'esclusione di un Sindaco dalle decisioni riguardanti il futuro della città che lo ha eletto, i fatti di cronaca di questi giorni gettano ulteriori dubbi e ombre.

Con l'art. 34 si ritorna alle semplificazioni delle bonifiche, già affrontato con l'art. 4 del Decreto "Destinazione Italia" e l'art.13 del D.Lgs. n. 91, con obiettivi dichiarati: "*Modifiche al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, per la **semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica***". Nei primi sei commi di tale articolo, la semplificazione delle procedure mirano ad allentare i controlli sui requisiti e le competenze delle imprese ammesse all'appalto per le bonifiche, e in particolare a ridurre il numero dei concorrenti fin quasi ad arrivare all'affidamento diretto. Quindi vengono meno le garanzie sulle competenze di chi farà l'opera e vengono vanificate le norme UE a tutela della concorrenza. Di recente si è appreso che su una parte di bonifica nel sito di Porto Torres è risultata vincitrice la Astaldi S.P.A, nota per le grandi opere in campo di viabilità. Non si conoscono gli altri concorrenti né tantomeno il progetto vincente e i criteri di scelta rispetto agli altri progetti.

Il **silenzio-assenso**, introdotto allo scopo di tutelare il cittadino contro la possibile inerzia della Pubblica Amministrazione (Legge 241/90), viene, a partire dal comma n. 7 e sino al n. 9, rimodellato sulle esigenze dell'inquinatore, sin nella prima fase di caratterizzazione anteriore alla bonifica, sia, in particolare, nella fase di verifica dell'efficacia della stessa. Dopo anni di inerzia, anche in questo caso si invocano tempi ultra-ristretti per l'iter procedurale, per mettere in atto interventi di bonifica dei siti contaminati. Il precedente Decreto "Destinazione Italia", ora convertito in Legge, concedeva 45 giorni di tempo all'ARPA per verificare l'operazione di bonifica effettuata e aveva introdotto il principio del silenzio-assenso in caso di inadempienza dell'Ente di controllo. Non viene garantita alcuna forma di trasparenza e partecipazione per i cittadini, così come le varie normative internazionali richiederebbero, affinché i cittadini siano messi in grado di controllare i determinanti di salute, per la promozione della salute stessa (Carta di Ottawa 1986) e di partecipare alla formazione delle decisioni istituzionali per la gestione dei rischi ambientali e sanitari (Convenzione di Aarhus 25.6.1998; Direttiva 2003/35/CE).

Anzi, le nuove norme concedono alle Agenzie Regionali appena 30 giorni per validare i risultati del processo di caratterizzazione. Laddove, invece, le caratterizzazioni sono già state effettuate o sono stati eseguiti i primi interventi, per avviare la bonifica basterà invece una comunicazione con 15 giorni di preavviso all'ARPA competente. **Infine, in linea con quanto già predisposto dal decreto "Destinazione Italia", che apriva alla reindustrializzazione dei siti contaminati, le nuove norme agevolano la realizzazione in questi stessi siti di nuovi interventi o opere necessarie per l'esercizio di impianti già presenti. Vale a dire che, per queste aree, non vige più nessuna legislazione particolare, nonostante i possibili elevati tassi d'inquinamento residui. E anche in questo caso il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito, se ne è**

garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. Se, con tempi così stretti, l'Ente di controllo non adempie a tali controlli, il silenzio è legge.

L'Art. 35 riguarda le *Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale*. Con questo articolo, nel primo comma, il Governo così si esprime sugli inceneritori: **“Tali impianti di termo-trattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.”** Al legislatore sembra sfuggire che gli impianti di incenerimento di rifiuti rientrano, per la normativa italiana, fra le industrie insalubri di classe I e, indipendentemente dalla tecnologia adottata, danno origine a diverse migliaia di inquinanti, di cui solo una minima parte è conosciuta. Né si tiene peraltro conto dell'attuale normativa comunitaria e statale che, attraverso la Direttiva Quadro 2008/98/CE, indica la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti e afferma come prioritaria *“la preparazione per il riutilizzo, il riciclo”*, per cui, all'interno del recupero diverso dal riciclo, va privilegiato il recupero di materia rispetto al recupero di energia. Tale scala gerarchica è già recepita nella normativa italiana con la modifica dell'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 operata dal D.Lgs n. 295/2010. **Lo stesso Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della UE**, in materia di riduzione dei rifiuti, prevede la riduzione della loro produzione del 20% al 2020 e del 50% al 2050, rispetto alla produzione del 2000 e prevede, inoltre, **la sostituzione di tutti i termovalorizzatori in attività in Europa con impianti di riciclo completo entro il 2020.**

Nei comma 5, 6, 7 si cerca di venire in soccorso degli impianti, già esistenti, che sono in difficoltà nel reperire i rifiuti nei bacini di riferimento, in relazione all'aumento della raccolta differenziata, abbattendo i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali e dando la possibilità della libera circolazione dei rifiuti nel territorio nazionale, per favorire la saturazione termica degli impianti (quindi neanche il loro efficientamento energetico). A tale scopo, vengono messi insieme, contro le normative comunitarie e statali, gli RSU e i “rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi” di origine industriale “a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.” Un livello di ambiguità tale non potrebbe essere espresso meglio da lobbies dedite allo smaltimento illegale dei rifiuti.

Con il capo VIII si entra nelle “misure urgenti in materia energetica”: in 3 articoli e 16 commi si cerca di favorire le compagnie petrolifere, attribuendo **“carattere di interesse strategico (...) di pubblica utilità”** a tutti i **progetti di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi in terraferma ed in mare, alle infrastrutture dedicate al trasporto, alla rigassificazione ed allo stoccaggio sotterraneo del gas in programma in Italia, comprese quelle di “servitù” per l'Europa che attraverserebbero il nostro Paese**, classificandoli come **urgenti e indifferibili**. Quanto poi alla “coerenza” con ciò che si era dichiarato alla conferenza sul clima dell'ONU, ormai questo Governo ci ha abituati a non stupircene. L'art 36, che delinea le *“Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi”* da emanare, entro il 31 Luglio di ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, prevede per le Regioni **l'esclusione dal Patto di Stabilità delle sole spese destinate ad interventi di sviluppo dell'occupazione, industriale e miglioramento ambientale nelle aree in cui si svolgono le**

ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Quindi è lecito incrementare il debito pubblico se ciò comporta opportunità di guadagno a favore delle compagnie petrolifere con un impegno di autofinanziamento relativo ai trasferimenti in royalty. Tutto ciò comunque resta limitato esclusivamente all'aliquota derivante da eventuali incrementi di produzioni. Quindi chi ha subito l'inquinamento (come la Basilicata) non verrà neanche compensato socialmente e per poter accedere all'impiego dei nuovi finanziamenti bisognerà subire il ricatto di produrre di più.

L'art. 37 dispone misure urgenti per **l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, attribuendo loro "carattere strategico (...)"** visto che "costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, n. 327". Tra queste infrastrutture sono individuati **"i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto), gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse"**. Sembra che anche in questo caso i "soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero" siano espropriati di qualsiasi possibilità reale di decisione in merito all'attraversamento: infatti tali soggetti, anche se "partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti" di fatto possono solo "indicare le modalità (...)", ma non è minimamente prevista la possibilità di opposizione o di indicazione di scelte alternative. Inoltre "qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi 30 giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il Decreto di autorizzazione alla costruzione". Le modalità di attraversamento di tali beni demaniali o vengono indicate dai soggetti espropriati oppure dal proponente, con la regola aurea dei 30 giorni. Una terza opzione o il rifiuto dell'attraversamento non vengono neanche considerati.

L'art. 38 entra nello specifico sulle *Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali*: si inizia con le **"trivelle on shore"** (nella terra ferma) per cui "le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale **rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili**. I relativi **decreti autorizzativi** comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Questa è la premessa necessaria perché i Decreti autorizzativi siano già espropri per pubblica utilità e varianti urbanistiche (comma 2 e 3); il comma 4 riguarda le VIA in corso a livello regionale che dovranno essere concluse tassativamente entro il 2014; in caso contrario tutta la documentazione

deve essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello Sviluppo Economico.

Per tutte le altre domande (comma 5), le attività sono svolte dietro il rilascio di un **“titolo concessorio unico”** che consente una prima fase di **ricerca di 6 anni, prorogabile per altri 6 (3+3)**, cui segue, in caso di rinvenimento “tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello Sviluppo Economico” la fase di **coltivazione, formalmente di 30 anni, in pratica senza limite in quanto prorogabile “una o più volte”**. A giacimento esaurito o non più economicamente vantaggioso, dovrebbe seguire il **“ripristino finale”**, per il quale, però, **non viene fissato alcun termine temporale**.

Il “titolo concessorio” viene dato:

- “con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse, d’intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la Regione o la Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata”;
- “a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori”;
- a “soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande”.

E’ evidente che la scelta “strategica” di porre attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pone il Governo Italiano tra quelli che si oppongono in maniera “fattiva” agli accordi internazionali sui cambiamenti climatici. Inoltre, sul piano interno pone problemi relativi alla gestione di territori già fortemente sacrificati sul piano ambientale e sanitario. Se si dovessero concedere con “titolo concessorio” ministeriale nuove autorizzazioni, la Basilicata passerebbe ad una percentuale di territorio interessato dal 35% al 64%, l’Abruzzo dal 26% all’86%, l’Emilia Romagna dal 44% al 70%, per citare i casi più significativi. In termini di consumo del territorio, potremmo tradurre quest’aumento di percentuali, in un salto dagli oltre 43mila chilometri quadrati di terraferma interessati, a quasi 80mila chilometri quadrati. Trentasettemila chilometri quadrati in più. Per il mare potremmo raggiungere la quota di 70.000 chilometri quadrati, ed oltre. In Sardegna, se si considerassero anche le concessione per ricerche geotermiche di profondità (ad alta entalpia), si andrebbe oltre i 2.000 Km2 on shore (da considerare 4.500 Km2 iscritti di siti di interesse nazionale per bonifica) e circa 20.000 Km2 off shore.

Se le competenze dei ministeri sulle autorizzazioni ambientali per le concessioni offshore (in mare) aprono delle discussioni che interessano anche gli accordi internazionali con altri paesi coinvolti, per quelle in terraferma si fa riferimento a generiche “intese” con le Regioni interessate, tutte in seno ad un titolo concessorio unico (concesso dal Ministero dello Sviluppo

Economico). Ciò sembra illegittimo ed incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, sia per l'estromissione degli Enti locali dal procedimento amministrativo che porta al rilascio del "titolo concessorio unico", sia per la possibile violazione del "diritto di proprietà dei privati", come sancito dall'articolo 42 della Costituzione. Il sottosuolo appartiene al proprietario del fondo fino a quando il giacimento minerario non sia scoperto, e ne sia dichiarata la coltivabilità. Solo a partire da questo momento si ha l'acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile dello Stato. Nell'articolato si fa cenno a generiche intese con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. Va ricordato che per quanto riguarda le Regioni a Statuto Speciale, una legge ordinaria per quanto "emergenziale" non può scavalcare le competenze in materia ambientale ed e energetica, essendo lo statuto pattizio delle Regioni a Statuto Speciale di rango costituzionale. E' per questo che il prossimo attacco sarà all'art 116 e 117 de titolo V della costituzione.

Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia

Via della Fioraia, 17/19

52100 Arezzo

Tel: 0575-22256 - Fax: 0575-28676

e-mail: isde@ats.it - www.isde.it